

GLI OPERATORI DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

"L'integrazione non è affare dell'insegnante di sostegno ... è necessaria una assunzione collettiva di responsabilità da parte di tutti gli operatori, scolastici e non, rispettosa della norma oltre che rispondente alle effettive esigenze".

Per favorire l'inserimento, promuovere l'integrazione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno disabile o in situazione di svantaggio nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione sono infatti necessarie:

➤ COLLEGIALITA':

con il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli adulti che operano con il disabile (insegnanti curricolari, di sostegno e assistenti educatori in primo luogo, ma anche Dirigente Scolastico, personale ATA, terapisti, familiari) nella condivisione e nell'attuazione del progetto educativo - didattico;

➤ INDIVIDUALIZZAZIONE dell'insegnamento:

progettando le attività nel rispetto delle capacità e delle potenzialità dell'alunno; con una metodologia di insegnamento gestibile all'interno della classe, in gruppi di classi aperte, in piccoli gruppi o in un rapporto uno a uno, a seconda della necessità, ma privilegiando la dimensione comunitaria;

➤ FLESSIBILITA' nell'organizzazione:

garantendo ritmi di attività adeguati, opportunità di successo e di esperienze motivanti e gratificanti; assicurando la partecipazione a uscite sul territorio, a visite didattiche o a progetti particolari (es. nuoto) per agevolare l'integrazione e sostenere emotivamente il soggetto disabile;

➤ CONTINUITA' fra i vari ordini di scuola:

realizzando "progetti ponte", articolati secondo le seguenti modalità :

- partecipazione degli alunni delle classi ponte ad attività del nuovo ordine di scuola (laboratori espressivi, iniziative comuni, uscite sul territorio...) secondo il progetto di continuità predisposto per la classe e i tempi stabiliti per la realizzazione dello stesso;
 - intervento da parte dei futuri docenti nella scuola di provenienza e, nel caso, affiancamento dei vecchi docenti per un breve periodo nella nuova realtà;
 - passaggio di informazioni e della documentazione compilata per l'alunno disabile fra gli operatori della scuola di provenienza (compreso l'assistente educatore ove presente), i terapisti di riferimento, la famiglia e i docenti della scuola accogliente;
- FORMAZIONE per docenti, genitori, assistenti educatori, organizzata dalla Commissione GLH qualora se ne ravvisi la necessità;
- LAVORO DI RETE con gli enti territoriali (ASL, Amministrazioni Comunali, altre Istituzioni Scolastiche, CTRH, ...)

GLI OPERATORI SCOLASTICI

1. Il Dirigente Scolastico
2. Il Consiglio di classe
3. L'Insegnante curricolare
4. L'Insegnante di sostegno
5. L'Assistente specializzato
6. La Famiglia
7. Gli Enti territoriali

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO è il garante del processo di integrazione del disabile:

- **INDIRIZZA** l'operato dei singoli **DOCENTI DELLA CLASSE** affinché collaborino alla stesura del P.E.I. favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, promuovano e sviluppino occasioni di apprendimento, valorizzando progetti che attivino strategie orientate **A POTENZIARE IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE;**
- **PROMUOVE** e incentiva **ATTIVITÀ** diffuse di **AGGIORNAMENTO e di FORMAZIONE** del personale operante a scuola (docenti, collaboratori, assistenti), al fine di sensibilizzare, informare e garantire a tutte le componenti il conseguimento di competenze e indispensabili "strumenti" operativo-concettuali (per intervenire sul contesto e modificarlo);
- **COINVOLGE LE FAMIGLIE** a partecipare **all'elaborazione del PEI;**
- **GUIDA E COORDINA** le azioni/iniziative/attività connesse con **LE PROCEDURE PREVISTE DALLE NORME DI RIFERIMENTO:** presiede la Commissione GLH, invia la documentazione richiesta all'USP per l'assegnazione del docente di sostegno, richiede alle Amministrazioni Comunali l'intervento degli assistenti educatori, forma le classi in base a criteri stabiliti collegialmente, dispone l'utilizzo degli insegnanti per le attività di sostegno, prevede un piano di copertura delle assenze (da definire all'inizio di ogni anno dal GLH),...;
- **CURA IL RACCORDO CON LE DIVERSE REALTÀ TERRITORIALI** (Comuni, Provincia, Enti di formazione, Cooperative, Istituti scolastici, Servizi socio-sanitari, ecc.), intraprendendo anche iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive, richiedere ausili e/o attrezzature particolari, ...

2. IL CONSIGLIO DI CLASSE (inteso, per la scuola dell'Infanzia e per la scuola Primaria come l'insieme dei docenti che operano nella classe in cui è inserito un alunno disabile):

- ha la **RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DELL'INTEGRAZIONE** dell'alunno disabile;
- **DEVE PRENDERE VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE;**
- **ELABORA IL PEI** utilizzando tutte le opportunità offerte dall'Autonomia scolastica (flessibilità oraria, modularità, classi aperte ecc.)
 - individuando gli obiettivi generali trasversali e specifici per le singole discipline;
 - condividendo la programmazione per aree di intervento (dell'autonomia, affettivo-relazionale, cognitiva) ed eventuali aggiustamenti;
 - definendo l'orario disciplinare che l'alunno dovrà seguire e le modalità di intervento (sempre in classe, alcune ore di lavoro individuale, esonero da qualche disciplina...);
 - indicando le modalità di valutazione (per gli alunni che seguono un percorso differenziato, la valutazione deve essere rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli previsti dai curricula ministeriali, mentre per i percorsi personalizzati la valutazione sarà positiva solo se saranno raggiunti gli obiettivi minimi fissati per ogni singola disciplina nella programmazione di classe);
 - prevedendo periodicamente l'aggiornamento e la valutazione del PEI.
- **PUÒ ATTUARE PROGETTI** volti a sperimentare metodologie e modelli efficaci per l'integrazione;
- **PUÒ RICHIEDERE STRUMENTI TECNICI E AUSILI DIDATTICI.**

3. L'INSEGNANTE CURRICULARE

Gli interventi didattici "devono coinvolgere l'intero corpo docente, e ciò superando la logica, purtroppo diffusa e ricorrente, della delega del problema dell'integrazione al solo insegnante specializzato" (Nota Ministeriale dell'8/8/02). L'insegnante curricolare, in quanto insegnante di classe, è coinvolto nella conduzione di strategie e di attività per l'integrazione:

- **ACCOGLIE L'ALUNNO DISABILE** nel gruppo classe favorendone l'inserimento, **PONENDO ATTENZIONE AL POTENZIALE** dell'alunno e non solo al suo handicap;
- **CONTRIBUISCE ALLA STESURA DEL PEI**: ascoltando ed osservando gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, stilando una propria programmazione che metta in evidenza contenuti, obiettivi, metodologie, criteri di valutazione,....;
- **COLLABORA** costantemente con il docente di sostegno, l'educatore e gli altri docenti **AFFINCHÉ L'INTERVENTO IN CLASSE SIA PROFICUO ED EFFICACE**. In particolare utilizza, quando è possibile, modelli modulari o unità didattiche definiti con chiarezza e in modo analitico, da consegnare con anticipo all'insegnante di sostegno, che sarà facilmente in grado di programmare i suoi interventi; predispone interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno disabile soprattutto quando non è presente il collega specializzato e, quando previsto, istruisce l'educatore sugli eventuali compiti da svolgere durante le sue ore di lezione.
- Continua ad **APPROFONDIRE LE PROPRIE CONOSCENZE** in merito:
 - alle tematiche legate all'integrazione e alla specifica disabilità;
 - alle nuove strategie, metodologie e tecniche di individualizzazione dell'insegnamento da applicare alla propria disciplina per condurre il gruppo classe i cui componenti si trovano a livelli diversi di formazione ed informazione (da attuare soprattutto in assenza del docente specializzato);
- **PUÒ PARTECIPARE ALLE RIUNIONI CON I TERAPISTI**, riferendo agli altri docenti della classe eventuali nuove proposte/suggerimenti/...

4. L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

La Legge n.104/1992 art.13 comma 6 nel sancire che le attività di sostegno sono garantite mediante l'assegnazione di docenti specializzati, ribadisce che: "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)". Da cui emerge che l'insegnante di sostegno:

- **È UNA RISORSA PER L'INTERA CLASSE.** Già con il DPR n.970/75 art.9 "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità": si precisava che il personale specializzato (fornito di formazione specifica) non è assegnato agli alunni disabili ma "per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni e in particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento". Tale affermazione sottolinea la necessità di mettere in atto forme di collaborazione e "strutture organizzative non rigide, ma flessibili" (CM n.169/1978) tali da consentire che l'insegnante di sostegno non venga utilizzato per operare sempre da solo con il disabile poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto classe. Ne consegue che:
- **È CONTITOLARE E CORRESPONSABILE DELLA CLASSE IN CUI OPERA,** partecipa quindi a pieno titolo alla programmazione didattico-educativa della classe, alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni;
- **È DI SUPPORTO AI DOCENTI DELLA CLASSE** nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative e nell'adozione di metodologie individualizzanti;
- **SVOLGE IL RUOLO DI MEDIATORE DEI CONTENUTI PROGRAMMATICI, RELAZIONALI E DIDATTICI.** Il DM n.226/95 "Nuovi programmi corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75" decreta che: "Tale insegnante (cfr. specializzato) deve superare le angustie di un ruolo limitato, assumendo una corretta competenza nelle problematiche dell'organizzazione scolastica, facendo valere concretamente le proprie capacità relazionali e comunicazionali, senza tuttavia prescindere dall'esercizio di specifiche competenze didattiche e curricolari";
- **NON È L'UNICO ASSEGNATARIO DELL'ALLIEVO IN SITUAZIONE DI HANDICAP.** La CM n.250/85 "Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap", la Nota n.4088 2/10/02 "Comunicazione di servizio sulle iniziative di formazione dei docenti curricolari sull'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap" la CM n.199/79 "Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap (artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977)" ribadiscono che: "la responsabilità dell'integrazione è, al medesimo titolo, dell'insegnante o degli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme"
- **STILA IL PEI** partendo dal diverso materiale fornito individualmente dai docenti curricolari, dalla famiglia e dai terapisti;

- **AGGIORNA PERIODICAMENTE LA DOCUMENTAZIONE;**
- **EFFETTUA LA CONDUZIONE DIRETTA DI INTERVENTI SPECIALIZZATI,** centrati sulle caratteristiche e sulle risorse dell'allievo, a partire dalla conoscenza di metodologie particolari;
- **COORDINA INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI** al miglioramento di specifiche abilità e ad una migliore integrazione nel gruppo-classe;
- **È PUNTO DI RIFERIMENTO** per i contatti-rapporti con la famiglia, i servizi socio-assistenziali-sanitari e gli operatori comunali;
- **SI OCCUPA DELLA CONTINUITÀ** tra i vari gradi del sistema scolastico **E DELL'ORIENTAMENTO** dell'alunno disabile;
- generalmente fa assistenza all'alunno disabile, durante l'Esame di licenza;
- fa parte della Commissione GLH con la quale coopera per un miglioramento costante del servizio.

5. L'ASSISTENZA SPECIALISTICA

Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curricolari e di sostegno, è previsto l'intervento specifico di altre figure professionali per l'assistenza di base e/o per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione.

L'ASSISTENZA DI BASE comprende l'accompagnamento dell'alunno in situazione di handicap:

- dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali;
- ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.

Devono provvedervi i **COLLABORATORI SCOLASTICI**.

Dal 1/01/2000 i collaboratori scolastici, dipendenti dagli Enti Locali, sono transitati nei ruoli del Ministero della P.I. (Legge n.124/99, art. 8 "*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*") e le loro mansioni sono pertanto regolamentate dal **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA** CCNL quadriennio giuridico 2006-09 Capo V – Personale ATA (TABELLA A - PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA).

Per svolgere questa mansione i Collaboratori hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 15/02/01; [Nota MIUR n. 3390/01](#) "*Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap*").

E' responsabilità del dirigente scolastico, nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza (Nota MIUR n. 3390/01 "*Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap*").

L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE viene effettuata da **ASSISTENTI EDUCATORI** forniti dai Comuni per la scuola di base (art. 13 comma 3 L104/92 - DL n.112/98 art. 139 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") su specifica richiesta del D.S. in base alla proposta del GLH per:

- per garantire l'assistenza costante per tutte le ore di permanenza a scuola dell'alunno, a completamento dell'orario del docente di sostegno, in situazioni di particolare gravità;
- per integrare l'orario dell'insegnante di sostegno nel caso in cui le ore destinate all'alunno vengano ritenute insufficienti per garantire la realizzazione del piano educativo individualizzato.

La richiesta dell'intervento degli educatori viene inoltrata all'Ente erogatore dei fondi entro la fine di giugno per l'anno scolastico successivo utilizzando un modulo appositamente predisposto dal GLH che descrive in modo analitico le finalità e le modalità dell'intervento da compilare a cura del docente e/o dei docenti della

classe sentito il parere, nel caso di passaggio ad un ordine di scuola superiore, degli insegnanti della scuola di provenienza.

L'educatore, dopo aver provveduto a contribuire alla stesura del PEI, si adopera per la sua realizzazione facendo anche svolgere esercizi ed attività secondo le indicazioni degli insegnanti (curricolari e di sostegno) puntando alla generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita.

Lo scopo primario dell'Educatore rimane infatti lo sviluppo "globale" del disabile puntando soprattutto alle aree dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e delle relazioni sociali.

È indispensabile che l'attività di assistenza educativa nella scuola sia affidata a personale con buone competenze pedagogiche e conoscenze delle risorse del territorio, per garantire la massima realizzazione del diritto all'educazione, che è obiettivo primario della scuola, in quanto l'assistente educatore:

- **PARTECIPA ALLA STESURA DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO** contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- **COSTRUISCE**, in accordo con i docenti della classe, **UN PROPRIO PIANO DI LAVORO NELL'AMBITO DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**;
- nel limite delle proprie competenze previa indicazione e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, **COLLABORA CON GLI INSEGNANTI E IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa e del Piano Educativo Individualizzato;
- collabora, in aula o nei laboratori, con l'insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico;
- **AFFIANCA**, se necessario, l'alunno disabile **DURANTE IL MOMENTO DELLA MENSA**, fornendo l'aiuto e l'assistenza necessari ed operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché, un equilibrato rapporto con il cibo;
- affianca, se necessario, l'alunno disabile **NELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'IGIENE DELLA PROPRIA PERSONA**, attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia;
- nell'ambito della realizzazione del Piano Educativo Individualizzato, l'operatore **PUÒ ACCOMPAGNARE** l'alunno disabile **NELLE USCITE DIDATTICHE, NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E NELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE E AUTORIZZATE**, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per

il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture (in particolare, nella fase di preparazione delle gite, può offrire un contributo specifico nella individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà connesse con il trasporto e il soggiorno, contribuendo alla elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse). La responsabilità dell'alunno rimane comunque di competenza dell'insegnante presente;

- **COLLABORA CON LA SCUOLA E CON I TERAPISTI DI RIFERIMENTO** per l'individuazione degli eventuali ausili necessari PER GARANTIRE le migliori condizioni di **ACCOGLIENZA E di Integrazione** degli alunni disabili;
- **PARTECIPA**, se richiesto, alle **ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E DI VERIFICA CON GLI INSEGNANTI**, singolarmente e/o riuniti negli Organi Collegiali, e **AGLI INCONTRI CON I TERAPISTI DI RIFERIMENTO** e **ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE GLH**.

Nei contratti stipulati fra i Comuni e le Cooperative, che quindi variano da caso a caso, devono essere previste e regolamentate le ore per la Programmazione-Monitoraggio-Verifica, la sostituzione in caso di assenza, le Uscite, la realizzazione di Progetti specifici (nuoto, musica,...), ...

6. LA FAMIGLIA

La famiglia ha un ruolo fondamentale nella vita di un bambino. È indispensabile che la scuola le riconosca la conoscenza profonda e la funzione rilevante nella realizzazione del progetto di crescita del figlio.

L'individuazione e il riconoscimento di obiettivi comuni può rappresentare lo spazio di incontro e della possibile intesa/negoziazione dei rispettivi compiti.

Il rapporto di collaborazione non sempre è un punto di partenza, più spesso dev'essere "costruito" accogliendo quegli atteggiamenti di diffidenza che la famiglia potrebbe mettere in atto per "difendersi", soprattutto nel caso di alunni disabili.

Compito della scuola è coinvolgere a livello relazionale la famiglia perché si crei una fiducia e stima reciproca per attuare un processo educativo condiviso per il figlio/alunno.

Il classico strumento di incontro è il colloquio. Per far sì che i genitori non lo vivano come momento di messa in discussione personale è fondamentale che se ne chiarisca lo scopo: è uno scambio di informazioni in merito a comportamenti, aspettative, risorse, bisogni, metodologie facilitatrici,... per costruire un piano educativo il più possibile mirato e specifico per il disabile.

La famiglia, in occasione dell'iscrizione, comunica al Dirigente Scolastico eventuali richieste istituzionali (trasporto, assistenza di base, strumenti, esigenze alimentari, terapie specifiche, ...).

Successivamente si prevede un incontro con il docente di sostegno della scuola accogliente (se individuabile) o con il referente del GLH per una prima conoscenza con scambio di informazioni e per ipotizzare il percorso di continuità – accoglienza – inserimento.

Dopo la fase di inserimento sono previsti incontri periodici tra la famiglia e gli operatori scolastici (docente di sostegno, docenti di classe, educatore) per la condivisione del Piano Educativo Individualizzato, predisposto per l'alunno dopo un ragionevole periodo di osservazione, la valutazione in itinere e l'eventuale adeguamento dello stesso.

7. GLI ENTI TERRITORIALI

La legge 104 e le successive modifiche sostengono la necessità di **stabilire un'azione coordinata e sinergica tra tutti gli operatori per garantire un'effettiva integrazione dell'alunno disabile.**

A quasi vent'anni dall'emanazione della legge tale azione fatica a concretizzarsi, ma continua a essere un obiettivo fondamentale per la nostra scuola.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE

Gli esperti (neuropsichiatra infantile, psicologo dell'età evolutiva, logopedista, psicomotricista...) dell'Azienda sanitaria locale di riferimento territoriale redigono la documentazione di partenza che certifica lo stato di disabilità dell'alunno: dapprima la Diagnosi Funzionale e successivamente il Verbale di Accertamento nell'ambito di una procedura che è ancora, nella nostra provincia, in fase di sperimentazione e di evoluzione dal punto di vista operativo. Certo è che:

- la valutazione medico-clinica è di competenza dell'Azienda Sanitaria;
- le conseguenti proposte educativo-didattiche sono di competenza della scuola;
- la relazione tra i due enti deve essere efficace in funzione dell'integrazione dell'alunno disabile (condivisione del PDF e del PEI, incontri periodici per adeguamenti, modifiche di strategie, ricerca di soluzioni comuni...)
- gli aggiornamenti della valutazione medico-clinica rimangono successiva competenza dell'Azienda Sanitaria.

Un "capitolo a parte" è stato dedicato, nello specifico della realtà del nostro Istituto Comprensivo, ai rapporti con il Servizio Territoriale di Neuropsichiatria di Luino.

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Le amministrazioni comunali di riferimento per l'alunno costituiscono, con l'ASL, l'altro importante elemento di interrelazione territoriale con cui la Scuola deve costruire il percorso di facilitazione dell'integrazione.

Nello specifico l'amministrazione comunale di residenza, e non quella della sede di frequenza;

- **fornisce supporto strumentale e logistico** per disabilità gravi di tipo fisico e psicofisico;
- **rende accessibili a tutti gli alunni disabili gli edifici scolastici** predisponendo piani di abbattimento delle barriere architettoniche;
- **deve provvedere**, se richiesto, al **trasporto** dell'alunno disabile da casa a scuola e viceversa;

- **garantisce e gestisce l'assistenza "ad personam" (Assistente Educatore)** per l'autonomia e la comunicazione su specifica richiesta del Dirigente Scolastico/GLH, **operando in sinergia con la scuola** affinché il docente di Sostegno statale e l'Educatore possano agire in modo omogeneo e continuativo.

LE ALTRE SCUOLE DELL'ISTITUTO E GLI ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI

È indispensabile stabilire una connessione fra scuole per favorire i rapporti tra i docenti che si susseguono, l'inserimento del "gruppo familiare" nella nuova realtà scolastica e il passaggio della documentazione relativa all'alunno, sia negli "anni-ponte" (passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado ecc.) sia, anche se più raramente, nel caso di trasferimento dell'alunno disabile da un Istituto Scolastico all'altro, anche in corso di anno scolastico.